STATUTO DEL CENTRO STUDI E RICERCHE DI PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE (CSRPC)

ART. 1
(ISTITUZIONE)

1. È istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, su proposta della Facoltà di Psicologia, il "Centro studi e ricerche di Psicologia della comunicazione (CSRPC)", di seguito denominato centro.
2. Il centro svolge la propria attività presso la sede di Milano e, per l'esercizio delle sue attività, si avvale delle strutture di laboratorio e di ricerca che afferiscono al Dipartimento di Psicologia, alla Facoltà di Psicologia, alla Facoltà di Lettere e filosofia, all'Alta Scuola di Psicologia "Agostino Gemelli" (ASAG) e all'Alta Scuola in Media, comunicazione e spettacolo (ALMED).
3. Il centro ha durata di quattro anni accademici, rinnovabile.
4. Il Rettore rappresenta il centro di fronte ai terzi.

ART. 2
(SCOPO ISTITUTIVO)

1. Scopo principale del centro è di promuovere e svolgere attività scientifiche, di base e applicate, nei vari settori pertinenti alla psicologia della comunicazione; l'attività di ricerca potrà essere svolta anche con la collaborazione di docenti e ricercatori universitari di altre università e personalità di alta qualificazione scientifica o professionale.
2. Per conseguire gli scopi di cui al comma precedente e per diffondere i risultati raggiunti nelle ricerche, il centro si propone di:
   a) promuovere seminari, convegni, dibattiti, incontri anche di carattere internazionale;
   b) promuovere attività formative;
   c) promuovere la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate;
   d) partecipare a progetti di ricerca banditi da enti e organismi nazionali e internazionali.

ART. 3
(ORGANI)

1. Sono organi del centro:
   1) il Direttore;
   2) il Comitato direttivo;
   3) il Comitato scientifico.

ART. 4
(DIRETTORE)

1. Il Direttore del centro è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo che lo individua al proprio interno tra i professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica, e dura in carica quattro anni accademici. Il mandato è rinnovabile.

2. Il Direttore:
   a) sovraintende al funzionamento del centro e ne coordina l'attività;
   b) è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal Comitato direttivo;
   c) dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione del centro, nel rispetto dei programmi approvati dal Comitato direttivo nonché delle norme generali amministrativo-contabili;
   d) convoca e presiede il Comitato direttivo e il Comitato scientifico;
   e) trasmette annualmente al Rettore, per il tramite degli Uffici amministrativi, una relazione illustrativa delle attività svolte unitamente al rendiconto consuntivo.

ART. 5
(COMITATO DIRETTIVO)

1. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni accademici, ed è composto:
   a) da almeno tre membri, di cui almeno due appartenenti ai ruoli dei professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica, nominati dal Rettore su proposta della Facoltà di Psicologia;
   b) dal Direttore Generale dell'Università Cattolica o suo delegato.
2. Il Comitato direttivo:
   a) individua al proprio interno, tra i professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica, il nominativo da proporre al Rettore per la nomina a Direttore;
   b) individua al proprio interno un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni e di trasmetterlo ai competenti Uffici amministrativi;
   c) individua i membri del Comitato scientifico da proporre al Rettore per la nomina;
   d) coadiuva il Direttore nella gestione delle attività del centro;
   e) delibera il programma delle attività del centro e redige annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte;
   f) delibera il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo, avvalendosi, per la loro stesura, della collaborazione degli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalle norme generali amministrativo-contabili;
   g) propone eventuali modifiche allo statuto del centro;
   h) formula la richiesta di rinnovo del centro al Consiglio della facoltà di Psicologia, sentito il Dipartimento di Psicologia, almeno tre mesi prima della scadenza.
3. Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno.

ART. 6
(COMITATO SCIENTIFICO)

1. Il Comitato scientifico dura in carica quattro anni accademici ed è composto da docenti universitari e da esperti di chiara fama, sino a un massimo di 8 membri. I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Rettore su proposta del Comitato direttivo.
2. Il Comitato scientifico ha compiti di indirizzo scientifico relativamente alle attività e ai programmi di ricerca del centro.
3. Le riunioni del Comitato scientifico possono svolgersi anche in tele-videoconferenza.

ART. 7
(FINANZIAMENTI)

1. Il centro assicura l'equilibrio economico-finanziario mediante:
   a) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti, imprese, associazioni pubbliche e private;
   b) contributi e donazioni da persone fisiche, enti pubblici o privati.

ART. 8
(AMMINISTRAZIONE)

1. L'amministrazione del centro è affidata agli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica che cureranno il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili e collaboreranno alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

ART. 9
(NORME FINALI)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Università Cattolica.